CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **CAPALOZZA**)

DELLA

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Senatori PETTI e AGOSTINO

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1957 (*Stampato n.* ***2043***)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 ottobre 1957

Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Presentata alla Presidenza il 21 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — È da premettere che è stata la sensibilità e la sollecitudine ai problemi sociali del primo Parlamento della Repubblica ad accogliere la rivendicazione della nobile e benemerita classe forense: la legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla *Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e dei procuratori* (*Atti del Senato*, I Legislatura, documento n. 944, con la relazione del proponente onorevole Italia; *Atti della Camera*, I Legislatura, documento n. 1530 *A*, con la relazione degli onorevoli Amatucci e Riccio) – alla quale è stata attribuita personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 1) – ha apportato un vigoroso, profondo e radicale perfezionamento alle norme contenute nella legge 13 aprile 1933, n. 406, nella legge 11 dicembre 1939, n. 1938, ed altre

(con legge 7 febbraio 1956, poi, n. 65, si sono devolute alla Cassa anche le somme depositate presso la Cancelleria giudiziaria).

2. — Gli articoli 31, 32 e 33 della legge n. 6 del 1952 dettano – tra l'altro – che il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale; che la pensione si consegue dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età e dopo 25 anni di iscrizione con almeno 70 anni di età, che la pensione è riversibile a favore del coniuge e dei figli minori.

Questo è il trattamento *normale* di previdenza.

3. – L'articolo 60 consente un diritto di riscatto da valere al compimento del 70° anno d'età a coloro che siano stati iscritti al vecchio Ente di previdenza per almeno cinque anni e l'articolo 56 (modificato dall'articolo 14, capoverso, della legge n. 991 del 1956) prevede un trattamento *eccezionale* di previdenza a favore:

a) degli avvocati e procuratori che all'entrata in vigore della legge percepiscano l'assegno vitalizio di cui all'articolo 28 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938.

b) degli avvocati e procuratori che abbiano compiuto il 70° anno d'età, che siano iscritti all'Ente di previdenza e che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'articolo 60, in presenza di particolari condizioni, tra le quali è la seguente: *che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza* (comma quarto, n. 2, che ha il suo precedente legislativo nell'articolo 21, primo comma, lettera *b*) e nell'articolo 28, secondo comma, lettera *d*) della legge n. 1936, del 1939).

4. — Con l'articolo 9 della successiva legge 31 luglio 1956, n. 991, proposta dall'onorevole Geraci – che ha modificato la legge 8 gennaio 1952, n. 6 (ed ha incrementato notevolmente le fonti di entrata della Cassa) – è stato sostituito il primo comma dell'articolo 33 di questa legge, che recava: « Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi », col seguente testo: « Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della previdenza sociale e un qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

5. — Allo stato della legislazione, non sembra, quindi, che possano sorgere dubbi circa la compatibilità tra qualsiasi trattamento di natura mutualistica e il trattamento sia *ordinario* che *eccezionale*, da parte della Cassa, agli avvocati ed ai procuratori. Non il trattamento *ordinario*, per il disposto dell'articolo 33, della legge n. 6 del 1952, modificato dall'articolo 9 della legge n. 991 del 1956. Non il trattamento *eccezionale* per il disposto dell'articolo 56, quarto comma, n. 2, della legge n. 6 del 1952, il quale non può certo prescindere dall'essere interpretato nel quadro logico-giuridico dei criteri dettati con la « novella » del 1956 per il trattamento *ordinario;* e il quale, per di più, *di per sé*, ammette la compatibilità, tanto allorché si tratti di pensione di guerra, quanto allorché si tratti di pensione non a carico dello Stato o di altri enti pubblici o allorché il trattamento connesso a pubblici uffici non possa qualificarsi di quiescenza.

6. — È accaduto, tuttavia, che il Consiglio di amministrazione della « Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » abbia respinto le domande di ammissione al trattamento (*eccezionale*) di previdenza, sia degli iscritti che per la loro qualità di ex senatori già godono del trattamento previdenziale corrisposto dal Senato della Repubblica, sia dei senatori che, essendo in carica, non godono ancora di tale trattamento.

Indirizzo che sembra, davvero, inesplicabile, e ciò per vari ordini di motivi:

a) perché l'assegno ai parlamentari *non è uno stipendio, ma un'indennità* (articolo 69 della Costituzione e articolo 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1102);

b) perché, conseguentemente, non può parlarsi, per essi, di pensione o di quiescenza, che è « una prosecuzione dello stipendio, cui somiglia » (D'Alessio, *Istituzioni di diritto amministrativo*, vol. I, titolo V);

c) perché già la legge 19 agosto 1948, n. 1102 determina quali e quante siano le esclusioni di cumulo con l'indennità parlamentare, e tra esse non esiste il trattamento previdenziale (allora dell'Ente) a favore degli avvocati e procuratori,

d) perché l'assegno agli ex parlamentari deriva da una tipica previdenza *mutualistica;*

e) perché la compatibilità risulta dai lavori preparatori della legge 31 luglio 1956, n. 992 (*Atti della Camera*, III Commissione, 20 giugno 1956; *Atti del Senato*, II Commissione, 19 luglio 1956).

7. — È così che gli onorevoli senatori Petti e Agostino hanno presentato al Senato una

proposta (n. 2043) *di mero carattere interpretativo*, consistente nel seguente articolo unico:

« All'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, vanno aggiunte le seguenti parole: « nonché con le indennità stabilite dalla legge a favore dei membri del Parlamento, e con ogni assegno di natura previdenziale o mutualistica a favore degli stessi, in previsione della cessazione del mandato ».

8. — La discussione dinanzi alla II Commissione del Senato è stata quanto mai interessante e proficua. Già nella seduta del 2 ottobre 1957 si chiarì che l'iniziativa vuole introdurre, *a scopo interpretativo*, una norma d'integrazione dell'articolo 9 della legge n. 991 del 1956, al fine di ovviare alla esclusione, dal trattamento dovuto dalla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, degli iscritti che per la loro qualità di ex senatori percepiscono l'assegno previdenziale corrisposto dal Senato e quelli che, essendo in carica, non godono, ma godranno in futuro, di tale assegno: esclusione in contrasto con quanto dispone il mentovato articolo 9 (onorevole Pelizzo, relatore della proposta; onorevole Azara, già relatore della legge n. 991 del 1956).

Ma si chiarì, in quella seduta, che la questione non aveva ragione di sorgere per la cumulabilità tra trattamento *ordinario* per avvocati e procuratori e assegno previdenziale ai parlamentari, che deve ritenersi pacifica, bensì riguardava la cumulabilità fra questo ultimo e il trattamento *eccezionale* di cui all'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (onorevole Scalfaro, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia; onorevole Petti e onorevole Agostino, che hanno citato la conforme opinione del Consiglio di amministrazione della Cassa, pubblicata in *Rassegna Forense*, 1957, pag. 62).

Dopodiché, la discussione venne rinviata per dar modo al rappresentante del Governo di raccogliere altri utili elementi.

Nella seduta del 16 ottobre 1956, il Sottosegretario onorevole Scalfaro confermò che, anche a parere della Direzione generale competente, non ci fosse bisogno di una norma *ad hoc* per rendere possibile il cumulo della pensione di avvocato e di procuratore e un trattamento mutualistico o previdenziale, quale quello degli ex parlamentari: il che, però, si riferisce solo alle pensioni *ordinarie* di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge n. 6 del 1952 e non al trattamento *eccezionale* di cui all'articolo 56 della stessa legge.

Di fronte a questa impostazione esegetica, che il Sottosegretario Scalfaro dichiarò *non essere contestata dalla Cassa*, l'onorevole Agostino, *prendendo atto che le norme vigenti risolvono il problema generale*, ripiegò nella modifica dell'articolo 56 della legge n. 6 del 1952, relativa al trattamento *eccezionale*, e chiese l'abrogazione del quarto comma, n. 2.

La Commissione lo seguì e approvò un nuovo testo, col proposito di farne beneficiare, in astratto, tutti gli esclusi: gli esclusi, s'intende, dal trattamento *eccezionale*, in forza del disposto del comma quarto, n. 2.

9. — Sostituito, così, *in toto* il testo originario, la proposta è venuta al nostro esame. E la III Commissione di giustizia in sede referente, nella seduta del 20 novembre, l'ha approvata all'*unanimità* e la raccomanda, ora, al voto favorevole dell'Assemblea.

Tale è, sino ad oggi, l'*iter* legislativo.

10. — Non sembra, in verità, giustificato l'allarme che si è diffuso nell'ambiente forense per l'innovazione in esame, dappoiché, se è pur vero che il trattamento *eccezionale* di previdenza per gli avvocati e procuratori sarà dovuto anche a colui che gode di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza, è altresì vero che resteranno ferme tutte le altre condizioni limitative indicate nei vari commi dell'articolo 56.

CAPALOZZA, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È soppresso il n. 2, quarto comma, dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

PROPOSTA DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.